

Comuni di:

**Fossalta di Piave**

**Noventa di Piave**


Città Metropolitana di Venezia

Regione del Veneto



# PIANO DI GESTIONE DEL DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE

Data redazione: APRILE 2022



**R02**

**REGOLAMENTO DEGLI SPAZI ACQUEI**

Sindaco di Fossalta di Piave	MANRICO FINOTTO
Sindaco di Noventa di Piave	CLAUDIO MARIAN
Progettisti	ROBERTO ROSSETTO STEFANO MARIA DOARDO
Collaborazione	ANDREA ZORZ
Consulenze specialistiche e redazione RAP	ANTONELLA GATTO SIMONE MARINO PREO FEDERICA LORENZA NALETTO

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale di n. del

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di n. del

**Terre s.r.l.**

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 [terre@terre-srl.com](mailto:terre@terre-srl.com) PEC: [terre.srl@pec.it](mailto:terre.srl@pec.it) [www.terre-srl.com](http://www.terre-srl.com)







Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	3
Art. 3 – Definizioni .....	3
Art. 4 – Procedure per l’individuazione dei concessionari .....	4
Art. 5 – Criteri per l’assegnazione delle concessioni.....	5
Art. 6 – Domanda di concessione .....	5
Art. 7 – Graduatoria di assegnazione delle concessioni.....	6
Art. 8 – Assegnazione e rilascio delle concessioni .....	6
Art. 9 - Realizzazione delle infrastrutture per l’ormeggio .....	7
Art. 10 – Variazione dei requisiti di priorità stabiliti dal bando .....	8
Art. 11 – Subingresso nella concessione .....	8
Art. 12 – Risoluzione nel rapporto di concessione.....	8
Art. 13 – Revoca della concessione .....	8
Art. 14 – Sospensione della concessione.....	9
Art. 15 – Decadenza della concessione .....	9
Art. 16 – Norme di rinvio .....	9



## Art. 1 – Oggetto

1. Il piano di gestione, redatto in attuazione della D.G.R. del 6 marzo 2018, n. 251 con lo scopo di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale, si compone:
  - a) Dal presente regolamento per l'individuazione dei soggetti assegnatari degli spazi acquei e pertinenze a terra oggetto di concessione demaniale;
  - b) Dalla relazione illustrativa comprendente le tipologie degli ormeggi o attracchi previsti;
  - c) Dal modello di avviso per il bando di cui al punto d);
  - d) Dal modello di bando di assegnazione degli spazi acquei;
  - e) Dal modello di domanda di concessione per la partecipazione al bando di assegnazione degli spazi acquei di cui al punto d) del presente articolo;
  - f) Dal modello di disciplinare della concessione demaniale;
  - g) Dalle tavole grafiche di individuazione degli ambiti idonei al rilascio delle concessioni.
2. Come da indicazioni di cui agli articoli 100 e 100bis della L.R. del 13 aprile 2001, n.11 modificati e introdotti dalla L.R. del 29 dicembre 2017, n.46, ai comuni sono conferite le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna:
  - a) rilascio delle concessioni, vigilanza e contrasto all'abusivismo;
  - b) manutenzione delle vie d'acqua classificate navigabili per il regolare svolgimento della navigazione interna, e rimozione dei natanti abbandonati o sommersi;

## Art. 2 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle concessioni rilasciate su spazi acquei e pertinenze a terra appartenenti al demanio della navigazione interna localizzate nei territori comunali di Fossalta di Piave e di Noventa di Piave.

## Art. 3 – Definizioni

1. **DEMANIO IDRICO:** parte del demanio che comprende: a) i beni pubblici destinati alla navigazione interna ed in particolare i fiumi, i laghi e i canali; b) le zone portuali della navigazione interna, che sono strutture naturali o artificiali normalmente destinate all'approdo delle navi addette alla navigazione interna; c) l'alveo dei fiumi e dei laghi e le sponde laterali soggette ad essere sommerse nelle piene ordinarie.
2. **DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA:** parte del demanio idrico consistente: a) nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali che sono classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006; b) nelle zone portuali della navigazione interna; c) nelle aree prospicienti a terra delle acque lacuali e fluviali classificate navigabili ai sensi dell'All. A della D.G.R. N. 4222 del 28.12.2006, con le relative pertinenze, intendendo per tali ambiti: aree, strutture, fabbricati e quant'altro è necessariamente funzionale all'uso, finalizzato alla navigazione, del bene demaniale;
3. **AUTORITA' DEMANIALE:** struttura preposta all'amministrazione del demanio della navigazione interna, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possono interessare il demanio.
4. **SUPERFICIE CONCESSA:** consiste nello spazio acqueo e nell'eventuale area a terra, espressi in metri quadrati, che vengono concessi dall'Autorità Demaniale.
5. **ORMEGGIO:** Per ormeggio si intende lo spazio acqueo occupato dall'unità di navigazione in area demaniale. L'ormeggio può essere:

- a) fisso, assegnato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento;
  - b) temporaneo, assegnato provvisoriamente ad ore o a giorni;
  - c) di pubblica utilità, riservato ad Enti ed organi che svolgono funzioni di ordine e sicurezza pubblica, protezione civile, o altre finalità collettive da stabilirsi con apposito provvedimento di Giunta Comunale;
  - d) di interesse pubblico in gestione esclusiva dell'Autorità demaniale.
  - e) L'ormeggio si realizza attraverso:
    - L'assicurazione della barca a due pali (BRICOLE) che delimita lo spazio acqueo in concessione;
    - Attraverso un manufatto composto da una struttura in tavolato di legno realizzata perpendicolarmente alla riva (PASSERELLA) o parallela alla riva (PONTILE) e sostenuta da pali di sostegno (PALINE).
  - f) Per gli ormeggi di cui al comma d) l'Autorità demaniale è esentata dal riversamento del canone previsto all'art. 1 comma 2, lett. c) del presente regolamento.
6. SCIVOLO: Struttura per il varo (inserimento dell'imbarcazione in acqua) e l'alaggio (ritiro a terra dell'imbarcazione) delle imbarcazioni.

## Art. 4 – Procedure per l'individuazione dei concessionari

1. Allo scopo di individuare i soggetti assegnatari degli spazi acquee e pertinenze a terra oggetto di concessione demaniale la giunta comunale approva un apposito bando predisposto come da indicazioni del presente regolamento.
2. Il bando di assegnazione viene redatto per l'assegnazione di uno o più ambiti/zone idonee all'ormeggio individuate dal piano di gestione.
3. Il bando di cui al comma 1 sarà redatto secondo i seguenti principi:
  - a) Evidenza pubblica con pubblicazione nei siti dei Comuni;
  - b) Contemperazione degli interessi pubblico e privato, con prevalenza dell'interesse pubblico;
  - c) Massimizzazione del canone, in caso di più richiedenti sulla medesima area, da parte di portatori di interessi ritenuti equivalenti;
  - d) Massima partecipazione (non esclusione di categorie di operatori/utenti);
  - e) Soluzioni di pianificazione che prevedano l'adozione di comuni standards di decoro ispirati alla compatibilità tra l'infrastruttura ed il territorio circostante;
  - f) Tutela delle concessioni in corso di validità e previsione di criteri di salvaguardia e termini temporali di validità dei procedimenti pendenti avviati fino ad un anno prima della richiesta di adozione del regolamento da parte del Comune;
  - g) Individuazione di modalità transitorie per consentire l'allineamento temporale tra le concessioni in corso di validità e le procedure a bando;
  - h) Predisposizione di una graduatoria di assegnazione predisposta sulla base delle indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - i) Disciplina in materia di subentro, anche mediante lo scorrimento della graduatoria;
  - j) Divieto di subconcessione da parte del Concessionario.
4. Il Comune comunica annualmente alla Regione l'aggiornamento dei dati degli assegnatari degli spazi mediante la trasmissione di un adeguato elaborato cartografico illustrativo della situazione delle aree date in concessione con relativo abaco indicante le generalità dei concessionari e la durata dei decreti di concessione.



## Art. 5 – Criteri per l’assegnazione delle concessioni

1. Ai fini dell’individuazione degli assegnatari il presente regolamento detta i seguenti criteri ai quali viene attribuito un punteggio cumulabile utile alla predisposizione di una graduatoria che verrà utilizzata per l’assegnazione dei posti acquei resi disponibili dal piano di gestione:

Criterio		Punteggio
a)	Residenti e domiciliati nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave.	4
b)	Residenti e domiciliati, nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, con abitazione posta nei pressi dello spazio acqueo disponibile entro i 50 metri.	3
c)	Residenti e domiciliati, nei Comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave, con abitazione posta a distanza compresa tra 51 e 300 metri dallo spazio acqueo disponibile.	2
d)	Categorie di operatori nei settori del turismo fluviale e dello sport	2
e)	Categorie di operatori nei settori della pesca	2
f)	Categorie di operatori in altre attività attinenti alle tematiche del regolamento da documentare nel dettaglio.	1
g)	Soggetti promotori di progetti unitari d’ambito che riuniscano più spazi acquei nello stesso ambito di piano.	1

## Art. 6 – Domanda di concessione

1. La domanda di concessione, redatta utilizzando il modello R03 allegato al Piano di gestione, deve essere compilata e sottoscritta dal richiedente, resa legale mediante apposizione di marca da bollo del valore vigente e corredata della documentazione richiesta;
2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere presentata nei termini e con le modalità indicate dal bando di cui all’art. 4 del presente regolamento;
3. Alla domanda di concessione devono essere allegati:
  - a) Esplicitazione della durata della concessione richiesta anche mediante piano finanziario se richiesto dal bando;
  - b) Un progetto presentato da tecnico abilitato, in 3 copie su supporto cartaceo e una copia su supporto digitale;
  - c) Corografia generale su Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 utilizzando il supporto cartaceo e quello informatico, ove disponibile. Dovranno essere descritti i poligoni dell’area in oggetto, e i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R.;
  - d) Georeferenziazione espressa in coordinate Gauss Boaga dei limiti di occupazione;
  - e) Relazione tecnico descrittiva, certificata da Tecnico abilitato che comprenda in particolare:
    - le caratteristiche dell’opera con particolare riferimento all’ingombro complessivo del natante, all’esatta qualificazione dell’area occupata secondo le modalità e alla metodologia dell’ormeggio;
    - La compatibilità del sito con l’opera prevista in funzione degli aspetti geologici e geomorfologici;
    - Le tabelle riepilogative, con la somma delle superfici ed il calcolo dei canoni secondo le categorie e le unità di misura di cui all’Allegato A alla D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004.
  - f) Elaborati che rappresentino in scala opportuna l’ingombro delle strutture da realizzare a terra ed in acqua con indicazione dello spazio occupato completo di pianta e sezioni: nelle sezioni dovranno essere indicati i confini catastali demaniali ed il livello di massima piena;
  - g) Documentazione fotografica dei luoghi;
  - h) Idonea documentazione attestante la possibilità di accesso e transito verso la concessione oggetto di richiesta.

## Art. 7 – Graduatoria di assegnazione delle concessioni

1. Ai fini dell'assegnazione il/i Comune/i, in cui sono individuati gli spazi acquei oggetto di bando di assegnazione, costituisce una Commissione per l'assegnazione con il compito di formulare la graduatoria definitiva sulla base dei criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio tra le parti interessate.
3. La Commissione di cui al comma 1 è designata dal Comune ed è formata da tre componenti nominati all'interno dell'organico del Comune con apposito provvedimento. Tra i tecnici comunali individuati uno di essi svolgerà funzione di segretario verbalizzante.
4. La Commissione di cui al comma 1 redige una graduatoria delle domande e delle assegnazioni, suddivisa per ambiti, successivamente da approvarsi da parte della Giunta Comunale.
5. La graduatoria resta aperta fino a esaurimento dei posti d'ormeggio/attracco disponibili.
6. Qualora un assegnatario rinunci allo spazio assegnato, il medesimo rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e l'assegnazione sarà effettuata tramite scorrimento della graduatoria o, nel caso di assenza di altre domande, con una nuova procedura di bando.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 14 della DGR 251/2018 afferente al subingresso nella concessione in caso di decesso del concessionario, non sono ammesse altre forme di subingresso ed è fatto esplicito divieto agli assegnatari di cedere in qualsiasi forma il titolo di assegnazione.
8. Dopo la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, entro cinque giorni da esso, i soggetti interessati possono segnalare congiuntamente la volontà di scambiare gli spazi assegnati. L'Amministrazione Comunale, valutata la richiesta e ritenutala accoglibile, procederà allo scambio dei posti assegnati.

## Art. 8 – Assegnazione e rilascio delle concessioni

1. Il Comune, previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e della cauzione pari al canone medesimo da parte del concessionario, predispose il decreto di concessione con l'allegato disciplinare. L'atto viene repertoriato dall'Ufficio comunale competente e, reso legale, viene conservato agli atti. Una copia conforme all'originale viene trasmessa al concessionario.

Tutte le spese sono a totale carico del concessionario.

2. Gli elementi essenziali dell'atto di concessione di cui al comma 8 sono i seguenti:
  - dati di identificazione del concessionario;
  - localizzazione del sito nel quale è stato concesso il posto-barca in forma sia descrittiva che per estratto cartografico in scala adeguata;
  - data della decorrenza della concessione;
  - durata temporale della concessione;
  - Eventuale piano finanziario con tempi di ammortamento degli investimenti se ritenuto necessario dall'Amministrazione comunale;
  - importo del canone annuo di concessione e della cauzione; l'importo della cauzione è pari a quello del canone annuale;

La concessione è firmata dal Responsabile dell'Ufficio che viene preposto dall'Autorità demaniale.

In sostituzione del titolare della concessione è ammessa la sottoscrizione da parte di altra persona munita di delega.

3. L'istanza di concessione deve prevedere l'acquisizione del rispettivo parere idraulico da parte del U.O. Genio Civile di Venezia.

4. Per tutta la durata della concessione il titolare effettua versamenti annuali ed anticipati dei canoni. L'importo del canone viene aggiornato sulla base degli indici ISTAT, e quantificato in base al modulo standard definito dall'allegato n. 1 della D.G.R. n. 5356/1994 come spazio idealmente occupato da barche omogenee per lunghezza e larghezza. A garanzia di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della concessione e degli eventuali danni causati alle Amministrazioni comunali per fatti od omissioni inerenti alla concessione, il concessionario costituisce, prima della stipula, un deposito cauzionale nelle forme previste dall'Amministrazione concedente.
5. Il Comune fa apporre la targa d'identificazione all'infrastruttura di approdo.
6. È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare al Comune tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione.

## Art. 9 - Realizzazione delle infrastrutture per l'ormeggio

1. Una volta ottenuta l'assegnazione di uno spazio, per poter procedere alla realizzazione dell'ormeggio, l'assegnatario deve ottenere dall'Autorità Demaniale le concessioni necessarie. Successivamente, ai sensi del D.P.R. 380/01, dovrà essere presentata Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Permesso di Costruire.
2. Il Comune definisce l'importo del canone, della cauzione e le modalità di riscossione come definito dalla DGR 251/2018, il canone viene stabilito sulla base delle informazioni di cui alla relazione tecnico - descrittiva allegata alla domanda di concessione di cui all'art. 6 comma 3 lett. e) del presente regolamento.
3. Nel caso di più assegnatari che realizzino un'infrastruttura comune, il progetto dovrà essere redatto in forma congiunta fra i vari assegnatari degli spazi ricadenti nell'ambito e dovrà essere esteso all'intero ambito insediativo come identificato negli elaborati del piano di gestione e della specifica disciplina e dal Bando medesimo. Il termine per la presentazione della richiesta di rilascio della SCIA o Permesso di Costruire può essere prorogato una sola volta, su richiesta motivata dell'interessato, da far pervenire al Comune prima della scadenza del termine.
4. L'assegnazione degli spazi acquei di cui al presente accordo decadrà qualora l'inizio dei lavori, oggetto di SCIA o Permesso di Costruire di cui ai precedenti commi, non sia effettuato entro il termine di 1 anno e qualora il completamento dei lavori medesimi non avvenga entro la scadenza di 1 anno ulteriore.
5. Gli oneri manutentivi dell'area oggetto della concessione, inclusi gli interventi necessari all'accessibilità degli spazi acquei nell'ambito della medesima, sono ad esclusivo carico del concessionario.
6. Salvo accordi specifici tra concessionario e Autorità demaniale, al termine della concessione e nei casi previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15 del presente regolamento, il concessionario è tenuto alla rimozione e allo smaltimento a proprie spese dei manufatti e delle opere presenti all'interno della concessione ripristinando lo stato dei luoghi a quello precedente gli interventi.
7. Gli interventi possibili nelle aree golenali sono in ogni caso da ritenersi esclusivamente quelli ammissibili dal PGRA vigente nelle aree classificate come fluviali.
8. E' categorico e inderogabile il divieto di piantumazione nei corpi arginali e nelle aree di rispetto idraulico previsto dall'art. 96 del R.D. n. 523 in data 25/07/1904.
9. Qualunque danno o guasto, causato alle opere idrauliche per effetto della realizzazione delle singole strutture, dovrà essere tempestivamente riparato in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dal Responsabile di Settore Idraulico.

## Art. 10 – Variazione dei requisiti di priorità stabiliti dal bando

1. La concessione decade quando il titolare non conservi senza interruzioni l'eventuale titolo di priorità stabilito dal bando pubblico previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

## Art. 11 – Subingresso nella concessione

1. In caso di morte del concessionario è ammesso all'erede, ovvero al legatario, il subingresso nella concessione, ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione. Il tempo utile per la richiesta del subingresso nel godimento della concessione è stabilito a pena di decadenza in sei mesi dalla data di decesso del concessionario. L'erede, ovvero il legatario, subentra all'originario concessionario deceduto indipendentemente dal titolo di priorità posseduto, fino alla naturale scadenza della concessione. Ai fini del subingresso l'erede, ovvero il legatario, produce contestualmente alla domanda la dichiarazione sostitutiva dello stato di erede, ovvero di legatario, e il nulla osta da parte di altri eventuali eredi all'intestazione della concessione a suo nome.
2. In caso di decesso del concessionario è ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di partecipazione al bando di concorso qualora appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza. Il subingresso nella concessione non è ammesso in caso di vendita, donazione e altro trasferimento di diritto reale sulla barca oggetto di concessione.

## Art. 12 – Risoluzione nel rapporto di concessione

1. La volontà di rinuncia da parte del concessionario è ammessa solo in forma scritta con successiva presa d'atto da parte dell'Autorità demaniale. E' ammesso il subingresso del comproprietario indicato nell'istanza di concessione. Nel caso di partecipazione al bando di concorso il subingresso è ammesso qualora il comproprietario sia appartenente alla stessa categoria di priorità del titolare uscente già alla data di presentazione della predetta istanza.
2. La rinuncia produce i suoi effetti trenta giorni dopo la data di assunzione al protocollo della stessa, con obbligo di sgomberare il posto-barca alla scadenza del predetto periodo. Qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione.
3. Il maggior onere dovuto per l'eventuale occupazione abusiva del posto-barca accertato d'ufficio viene introitato con rivalsa sul deposito cauzionale.
4. Non si dà luogo alla restituzione del canone relativo al periodo di non uso del posto-barca.
5. L'Autorità demaniale si rivale sulla cauzione anche per il mancato pagamento delle spese d'istruttoria previste nel caso di rinuncia.

## Art. 13 – Revoca della concessione

1. A norma dell'art. 42 del Codice della Navigazione, ove ricorrano motivi inerenti al pubblico uso o per altre ragioni di pubblico interesse, l'Autorità demaniale revoca le concessioni, senza che il concessionario possa pretendere il pagamento di indennizzo di qualsiasi natura.
2. Il decreto di revoca è portato a conoscenza dell'interessato tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine comunicato; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

## Art. 14 – Sospensione della concessione

1. L'Autorità demaniale, in caso di sopravvenute esigenze di pubblica utilità, potrà disporre la sospensione della concessione dando un termine di preavviso di almeno 48 ore. Il concessionario dovrà adempiere all'obbligo imposto con decorrenza immediata. Il concessionario avrà diritto a recuperare il canone relativo al periodo di ormeggio non fruito, qualora superiore ad una mensilità.

Tale somma potrà essere richiesta a rimborso ovvero portata in detrazione dal successivo canone concessorio ovvero da future concessioni aventi medesimo oggetto.

## Art. 15 – Decadenza della concessione

1. A norma dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità demaniale dichiara la decadenza del concessionario per:
  - mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - mutamento dei requisiti;
  - omesso pagamento del canone annuale;
  - per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o cattivo uso; il periodo di non uso continuato è fissato in anni uno;
  - abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
  - inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti,Il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la barca entro il termine assegnato dall'Autorità demaniale; qualora il concessionario non vi ottemperi si provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

## Art. 16 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme del Codice della Navigazione nonché la vigente normativa regionale in materia.